

**Misure di attuazione**  
**Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica ed audiovisiva**  
Anno 2017

**Sezione 2.**

**Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e diffusione  
della cultura cinematografica (con particolare riferimento alle nuove generazioni  
e alle scuole di ogni ordine e grado)**  
**Contributi per attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica**

**RISPOSTE AI QUESITI**

**1) Risorse disponibili**

**2) Interventi ammissibili**

D. 2.1.1) Un Comitato costituito da un partenariato composto da associazioni di promozione sociale, università, ordini professionali (enti pubblici non economici) e associazioni studentesche, si propone di organizzare un ciclo di proiezioni a carattere educativo e permanente (annuale). Tale iniziativa è finanziabile?

R. 2.1.1) Il Comitato può partecipare nell'ambito della categoria: "Attività svolta da associazioni di cultura cinematografica, cine-circoli e cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo", sempre che **il soggetto proponente** abbia i requisiti di associazione, cine-circolo, cine-studio senza scopo di lucro, costituito con atto pubblico o privato registrato che prevede nel proprio atto costitutivo e svolge effettivamente attività di promozione della cultura cinematografica ed è in possesso di tutti i requisiti indicati dall'art. 3 della Sezione 2 del Piano. È indispensabile, inoltre, che le iniziative siano realizzate tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

**3) Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità**

D. 2.3.1) Una cooperativa, basata sui principi mutualistici che ha come scopo statutario la promozione culturale e cinematografica e che realizza da anni con continuità una rassegna di cinema, può presentare un progetto?

R. 2.3.1) Se la Cooperativa svolge per Statuto prevalentemente attività culturali e artistiche nel settore della valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva, può presentare un progetto.

D. 2.3.2) In merito alle attività individuate dall'art. 2 commi 1 e 2, un soggetto può essere capofila di un progetto e partner di altri progetti?

R. 2.3.2) L'art. 3 co. 6 stabilisce che ciascun soggetto, sia in forma singola sia in forma associata, può presentare una sola domanda per ognuna delle categorie/attività individuate al precedente art. 2 commi 1 e 2, per un massimo di due domande.

D. 2.3.3) Per quanto riguarda i contributi ad associazioni di cultura cinematografica, cine-circoli e

cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, la domanda va redatta per una specifica attività o sul complesso delle attività?

R. 2.3.3) Le associazioni di cultura cinematografica, i cine-circoli e cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, possono presentare la domanda per una specifica attività o per il complesso delle attività.

#### 4) Criteri di concessione dei contributi

#### 5) Spese ammissibili

D. 2.5.1) Le seguenti spese: attrezzature tecniche e viaggi, impianti di proiezione, noleggio e trasporto film, interpretariato, sottotitoli, documentazione audio video degli eventi, realizzazione trailer e teaser, sono annoverabili tra le spese ammissibili?

R. 2.5.1) Sono ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto. In particolare per **strumentazione** (incluse le attrezzature tecniche, e gli impianti di proiezione); per **assicurazione e noleggio pellicole** (inclusi il noleggio e trasporto film); per **costi del personale** o, se più pertinente, per **costi di produzione** (inclusi interpretariato e sottotitoli); per **costi per promozione e pubblicità** (incluse la documentazione audio video degli eventi e la realizzazione di trailer e teaser); per **costi per ospitalità** (inclusi viaggio, vitto e alloggio artisti durante il periodo dell'evento).

D. 2.5.2) Quali spese s'intendono per strumentazione? È possibile procedere ad acquistare attrezzature e strumenti necessari per la realizzazione dell'attività?

R. 2.5.2) Trattandosi di spesa corrente, la voce di spesa "strumentazione" si riferisce al noleggio delle attrezzature utilizzate per la realizzazione della iniziativa. L'eventuale acquisto di attrezzature può essere consentito entro il limite massimo di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per ciascun bene acquistato. Nel caso di beni di importo superiore, il beneficiario può inserire nel piano dei costi la quota di ammortamento calcolata secondo le norme vigenti, per il periodo di utilizzo connesso all'iniziativa.

D. 2.5.3) È possibile, per i soggetti che operano in regime forfettario, imputare il costo dell'Iva nel caso di attività con biglietto di ingresso e quindi commerciali? È inoltre possibile per un soggetto che opera in regime forfettario, recuperando solo il 50%, imputare tra i costi almeno l'altro 50% di Iva non recuperabile?

R. 2.5.3) L'art. 5 co. 3 stabilisce che i costi del progetto ammissibili al contributo si intendono al netto di bolli, spese e oneri bancari, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui sia **a carico definitivo** del soggetto richiedente. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal soggetto richiedente.

D. 2.5.4) Quali sono precisamente le spese di gestione che possono essere previste fino al 25%?

R. 2.5.4) Per spese di gestione si intendono i costi di funzionamento della struttura.

## **6) Modalità e termini di presentazione della domanda**

D. 2.6.1) Per le attività già svolte, oltre a compilare l'allegato 2.2, c'è bisogno di produrre i documenti contabili o basta indicare gli estremi dei documenti?

R. 2.6.1) In sede di istanza, non c'è alcun bisogno di presentare la documentazione contabile (fatture, ricevute, etc.).

## **7) Criteri di valutazione**

## **8) Modalità di erogazione, rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo**

D. 2.8.1) È possibile rendicontare solo i costi ammissibili coperti dal contributo regionale?

R. 2.8.1) Il contributo concesso non potrà superare il 70% delle spese ammissibili, pertanto il beneficiario dovrà dare contezza dell'intero consuntivo, come si evince anche dall'art. 8 co. 2. Le spese ammissibili materialmente rendicontate possono, tuttavia, essere pari all'importo coperto dal contributo assegnato, ferma restando la possibilità, per l'Ufficio, di chiedere ulteriore documentazione contabile, anche in considerazione del fatto che, come indicato nel medesimo articolo al comma 2, "in sede di consuntivo e di liquidazione del saldo potranno eventualmente essere operate riduzioni d'ufficio del contributo, in misura direttamente proporzionale alla riduzione della spesa ammissibile preventivata".

## **9) Obblighi dei beneficiari**

D. 2.9.1) Atteso che il progetto va completato entro il 31 dicembre 2017, è possibile completare le spese entro marzo 2018?

R. 2.9.1) Il termine del 31 marzo 2018 è relativo alla data di consegna della documentazione a consuntivo prevista dall'art. 9 co. 1. In ogni caso la spesa deve essere riferita alle attività realizzate nel periodo dal 1. gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, e ciò dovrà chiaramente risultare nei documenti contabili recanti, eventualmente, date successive.